



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 183 del 23/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2011, n. 2431

Modificazioni al “Programma Triennale 2009/2011 per l’esercizio cinematografico” di cui all’art. 5 della L.R. n. 8/2008.

L’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Attività culturali e audiovisivi, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce quanto segue.

Con la L.R. 21 maggio 2008 n. 8 “Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”, la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo, stabilite dalla legge regionale n. 6/2004, ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive.

La L.R. n. 8/2008 stabilisce all’art. 5, comma 1 che la Giunta Regionale approvi il “Programma triennale per l’esercizio cinematografico” che definisca le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3 della suddetta legge regionale.

La citata legge all’art. 5 comma 3, prevede, inoltre, che detto Programma triennale venga predisposto sulla base dei parametri proposti dal Nucleo tecnico regionale di valutazione, istituito quale struttura di supporto per le attività di programmazione funzionali agli obiettivi definiti dalla stessa normativa regionale.

Il Nucleo Tecnico di cui sopra è stato nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 04/11/2008 in applicazione e secondo le modalità previste dall’art. 4 della L.R. 8/2008 e successivamente integrato nella sua composizione con la D.G.R. n.1316 del 3/06/2010.

Con la D.G.R. n.862 del 26/05/09 è stato approvato il Programma triennale 2009-2011 per l’esercizio cinematografico, successivamente modificato con la D.G.R. n. 2420 del 3/11/2010. Detto Programma Triennale individua gli indirizzi programmatici di cui all’art. 3 della L.R. n. 8/2008, e in particolare gli indirizzi da perseguire nel corso del triennio nonché i criteri e le modalità di presentazione della documentazione ai fini della concessione di autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e ristrutturazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché per l’ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della menzionata legge regionale.

Il Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione -nell’ambito delle attribuzioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della citata legge regionale, che prevedono che il Nucleo esprima il parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai Comuni, e in particolare con riferimento ai compiti di cui alle lett. a) e c) dello stesso comma, nonché nell’espletamento dei compiti di monitoraggio e verifica delle modalità di applicazione della L.R. n.8/08, di cui alla lett. d) -ha fatto pervenire all’Assessorato al Mediterraneo,

Cultura e Turismo, competente per materia, una formale relazione che evidenzia le difficoltà riscontrate nell'applicazione letterale del Programma triennale di cui alla D.G.R. n. 2420/2010, secondo quanto sotto esplicitato, e ha proposto di sospendere gli effetti del Programma.

L'espressione del parere di cui sopra infatti tiene conto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio cinematografico, degli indicatori previsti agli artt. 11.1 e 11.2 del Programma Triennale di cui alla D.G.R. n.2420/2010, così come di seguito riportati:

11.1 (...)

a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti delle sale cinematografiche esistenti in regione (quoziente regionale) e nell'area di riferimento in cui dovrà sorgere la struttura, intendendosi per tale area quella provinciale o interprovinciale, rientrante in un raggio di 30 chilometri in linea d'aria (quoziente d'area);

b) coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente regionale e il quoziente d'area;

11.2 Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente d'area.

Ai fini della verifica di cui ai punti sopra riportati, vengono considerati, in base all'art.11.4 del Programma:

a) i posti di strutture esistenti e autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;

b) i posti di sale cinematografiche esistenti autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello della richiesta dell'autorizzazione anche se non ancora in attività.

A tale proposito il Nucleo, in sede di esame delle istanze ricevute ai fini dell'espressione del parere, ha riscontrato una concomitanza di richieste di apertura di più esercizi cinematografici di tipo multisala nella medesima area territoriale, prendendo atto delle criticità che scaturiscono dall'applicazione letterale di quanto previsto al punto 11.4, che non tenga conto anche dei posti autorizzati nell'anno in corso.

Gli effetti conseguenti all'applicazione della norma in questione, derivanti dall'espressione di parere favorevole relativamente ad istanze che insistono sulla medesima area, si porrebbero palesemente in contrasto con l'obiettivo del Programma Triennale di cui al punto 2.1 - ossia "razionalizzare la distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di strutture cinematografiche ecc." - nonché con le finalità della stessa L.R. n. 8/08.

Sulla base della relazione sopra citata, si condivide quanto rappresentato dal Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione, in particolare nel merito delle motivazioni addotte, con specifico riguardo agli effetti contrastanti di un'applicazione letterale della norma, di cui all'art.11, che non tenga conto, nel calcolo degli indicatori dei posti autorizzati anche nel corso dell'anno relativo alla presentazione di una istanza di autorizzazione all'esercizio cinematografico.

Si ritiene, tuttavia, che la sospensione del Programma Triennale produrrebbe un vuoto regolamentare necessariamente prolungato, in quanto risultano in scadenza sia il Nucleo stesso, al 4 novembre 2011, sia il medesimo Programma Triennale 2009/2011, per la cui predisposizione sono previste le procedure di cui all'art. 5 della L.R. n. 8/08.

Pertanto, sulla base di quanto evidenziato da parte del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione, si ritiene opportuno procedere con urgenza ad un intervento di modifica del Programma, non rinviabile alla scadenza del Programma triennale, tanto al fine di integrare gli indicatori e di conciliarli con la legge regionale di riferimento.

Con il presente provvedimento, si propone la modifica al Programma triennale 2009-2011 per l'esercizio cinematografico, di cui alla D.G.R. n.2420/2010, così come di seguito riportata:

all'art. 11 comma 4 dopo il testo attualmente vigente di cui ai punti a) e b), viene inserito il seguente punto c):

c) i posti di sale cinematografiche già autorizzate nel corso dell'anno della richiesta di autorizzazione e per i quali non sia cessata l'efficacia e la validità del parere del Nucleo di cui al punto 10.1

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore d'Area e Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, dal Dirigente dell'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi e dal funzionario istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di modificare il Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico, di cui all'art.5 della L.R. 21 maggio 2008 n.8, approvato con la D.G.R. n. 2420/2010 così come di seguito riportato: all'art.11 comma 4 dopo il testo attualmente vigente di cui ai punti a) e b), viene inserito il seguente punto c):

“c) i posti di sale cinematografiche già autorizzate nel corso dell'anno della richiesta di autorizzazione e per i quali non sia cessata l'efficacia e la validità del parere del Nucleo ai sensi del punto 10.1”

- di pubblicare la presente deliberazione sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia, con urgenza;

- di dare atto che detta modifica entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Avv.Loredana Capone
